



AREA

**SVILUPPO SOSTENIBILE E INNOVAZIONE**

**CIRCOLARE N. 16018**

**Prodotti fitosanitari: Reg. UE 1981/18 sull'uso del rame sia in agricoltura biologica che convenzionale.**

## **IN SINTESI**

Dal 1° gennaio 2019 è entrato in vigore il Reg. UE 1981/18 che rinnova l'approvazione delle sostanze attive "Composti di rame", come sostanze candidate alla sostituzione, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione. Sono autorizzati esclusivamente gli impieghi che comportano un'applicazione totale non superiore a 28 kg di rame per ettaro nell'arco di 7 anni. Gli Stati membri possono decidere, in particolare, di fissare un valore massimo di applicazione annuo non superiore a 4 kg/ha di rame.

## **COMMENTO**

I nuovi limiti previsti possono influire sull'efficace azione fitosanitaria soprattutto per le colture in produzione biologica. Si forniscono le prime indicazioni a cui si dovranno attenere gli Stati Membri per l'applicazione del regolamento al livello nazionale.

## **ALLEGATI**

Allegato 1 – Reg. (UE) 1981/2018

Prot. N. 27  
Circolare N. 16018

Redatta da:  
Luigi Tozzi (Biologico)  
Tel. 06 6852.256

Alessandro Pantano (Prodotti fitosanitari)  
Tel. 06 6852.318

e-mail: [tozzi@confagricoltura.it](mailto:tozzi@confagricoltura.it), [pantano@confagricoltura.it](mailto:pantano@confagricoltura.it)  
[areambiente@confagricoltura.it](mailto:areambiente@confagricoltura.it)

---

Roma, 10 gennaio 2019  
Area Sviluppo sostenibile e innovazione  
Corso Vittorio Emanuele II, 101 - 00186 Roma

**Prodotti fitosanitari: Reg. UE 1981/18 sull'uso del rame sia in agricoltura biologica che convenzionale.**

*Sedi regionali e provinciali di Confagricoltura*

*Federazioni Nazionali di Prodotto*

*Federazioni Nazionali di Categoria*

*Anga*

*Agriturist*

*Fai*

*Confagricoltura Donna*

*Enti Aderenti*

*Loro Sedi*

In data 14 dicembre 2018 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Europea il Regolamento n. 1981/2018 che autorizza l'uso delle sostanze attive "Composti di rame" per usi fitosanitari e ne determina le quantità massime utilizzabili.

I precedenti limiti erano stati fissati dal Reg (CE) N. 889/2008 sull'agricoltura biologica e dagli stessi disciplinari regionali di produzione integrata in 6 kg/ha per anno.

Innanzitutto occorre ricordare che i composti di rame sono classificati come sostanze candidate alla sostituzione (regolamento 2015/408), per le quali è prevista la riduzione della durata di approvazione (da 10 anni a 7 anni) e la necessità di verificare, prima di concedere o rinnovare autorizzazioni di agrofarmaci contenenti candidati alla sostituzione, se per ogni settore di impiego esistano alternative più sostenibili.

Il regolamento indica che sono autorizzati esclusivamente gli impieghi che comportano un'applicazione totale non superiore a 28 kg di rame per ettaro, nell'arco di 7 anni.

Gli Stati membri, inoltre, possono decidere, di fissare un valore massimo di applicazione annuo non superiore a 4 kg/ha di rame.

A livello indicativo, quindi, la quantità utilizzabile annualmente dei composti di rame per fini fitosanitari passa da 6kg/ha ai 4kg/ha per anno mediamente.

Nel regolamento sono descritti anche ulteriori criteri di cui gli Stati dovranno tener conto in sede di valutazione degli specifici prodotti fitosanitari a base di rame, tra cui:

- sicurezza degli operatori, dei lavoratori e degli astanti, accertando che le condizioni d'impiego prescrivano il ricorso a dispositivi di protezione personale adeguati e ad altre misure di riduzione dei rischi, come opportuno;

- protezione dell'acqua e degli organismi non bersaglio. In relazione ai rischi accertati, andranno applicate, ove opportuno, misure di attenuazione dei rischi, ad esempio zone cuscinetto;
- quantità di sostanza attiva applicata, accertando che le quantità autorizzate, in termini di dose e numero di applicazioni, non superino le quantità minime necessarie per ottenere gli effetti desiderati e non abbiano effetti inaccettabili sull'ambiente, tenendo conto dei livelli di fondo di rame nel luogo di applicazione e, qualora l'informazione sia disponibile, dell'apporto di rame da altre fonti.

In relazione a quanto detto, in attesa delle autorizzazioni nazionali degli specifici prodotti a base di rame, si consiglia di attenersi ad un valore massimo di applicazione annuo non superiore a 4 kg/ha.

In attesa di fornire ulteriori informazioni e rimanendo a disposizione di eventuali chiarimenti, si porgono cordiali saluti.

Donato Rotundo  
Direttore